

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA DI SEDE

Direzione generale – UAT Ancona – UAT Pesaro e Urbino

TRIENNIO GIURIDICO ED ECONOMICO 2016-2018

Contratto n. 1/2020

CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

ANNO 2018

Art. 1

Campo di applicazione. Destinatari

Il presente contratto collettivo integrativo di sede si applica a tutto il personale di ruolo appartenente al Comparto Ministeri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio nel corso dell'anno 2018 negli uffici della Direzione generale, dell'UAT di Ancona e dell'UAT di Pesaro e Urbino dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche

Art. 2

Risorse disponibili

Le relative risorse finanziarie, a carico del FRD per l'anno 2018 sono complessivamente pari a € 228.569,35 (lordo Stato), come specificato nella seguente tabella 1:

Tabella 1			
Sede	Personale in servizio	Lordo Stato	Lordo dipendente
Direzione generale	15	61.223,93	46.137,04
Uff. III Ambito territoriale Ancona	10	40.815,96	30.758,04
Uff. VII Ambito territoriale Pesaro Urbino	8	32.652,76	24.606,43

Art. 3

Specificazione sui destinatari

1. La risorse finanziarie, di cui al precedente art. 2, sono destinate, oltre che alle unità di personale di cui all'art. 1 in servizio al 31 dicembre 2018, anche al medesimo personale cessato nel corso dello stesso anno 2018.

Art. 4

Attribuzione della produttività collettiva

1. Il 50% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun ufficio è destinato all'attribuzione della produttività collettiva, connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione.
2. A ciascun destinatario del presente accordo è attribuito il compenso relativo in quota parte sulla base della quota media pro capite (per 12 mesi) e del servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento al netto dei periodi di assenza previsti dall'art. 7, comma 7, lettere a)-f) del CCNI 1/2020 sottoscritto definitivamente il 13 novembre 2020.

3. Le eventuali economie risultanti sono ripartite fra tutto il personale quale riconoscimento per le prestazioni effettuate.

Art. 5

Specificazione sulle modalità di contrattazione relative alla produttività individuale

1. In considerazione delle diversità di funzioni e della conseguente struttura organizzativa dei differenti uffici cui si riferisce il presente accordo, la contrattazione relativa alle risorse finanziarie destinate alla produttività individuale (pari al 50% delle risorse assegnate in base alla suddivisione della somma complessiva già riportata nel precedente art. 2) si attua per singola sede.
2. In attuazione dell'articolo 78 del CCNL 12 febbraio 2018 del Comparto Funzioni centrali (triennio 2016/2018) nell'ambito della risorsa finanziaria di cui all'articolo 7, comma 10 del CCNI 13 novembre 2020, destinata alla retribuzione correlata alla performance individuale, tra i dipendenti che conseguono la valutazione massima in base al "range" del coefficiente stabilito in ciascuna contrattazione di sede ai sensi dell'articolo 7, comma 13 del medesimo CCNI, sono individuati i destinatari di una maggiorazione del 30% del valore medio pro capite delle retribuzioni correlate alla performance individuale, la quale si aggiunge alle suddette retribuzioni, per una quota pari al 20% del personale destinatario, in ciascuna sede, del fondo ai sensi del precedente articolo 1 (art. 8 del CCNI n. 1/2020).
3. La relativa somma complessiva derivante dall'attribuzione della suddetta maggiorazione viene detratta dalla quota totale assegnata alla sede di contrattazione per la retribuzione correlata alla performance individuale, che andrà successivamente distribuita in base ai criteri stabiliti dagli artt. 6, 7 e 8 del presente contratto.

Art. 6

Retribuzione di produttività individuale. Criteri utilizzati per la contrattazione di sede Direzione generale

1. Per la valutazione della produttività individuale vengono utilizzati i seguenti cinque dei sei criteri stabiliti nel decreto ministeriale n. 240 dell'8 aprile 2016, confermati con decreto ministeriale n. 528 del 1° agosto 2017:
 - livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
 - fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;
 - accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
 - sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
 - contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza;
2. Si stabiliscono, per ciascun criterio, i seguenti punteggi minimo e massimo:
 - 0,20-0,60 (criterio 1)
 - 0,20-0,60 (criterio 2)
 - 0,20-0,60 (criterio 3)
 - 0,20-0,60 (criterio 4)
 - 0,20-0,60 (criterio 5)
3. Nell'ambito del predetto *range* e per ciascuno dei su indicati criteri, il dirigente provvederà all'attribuzione a ciascun dipendente assegnato al proprio ufficio della valutazione numerica complessiva.

4. La somma destinata alla produttività individuale relativa all'anno 2018 è attribuita esclusivamente secondo i coefficienti di produttività definiti nel presente contratto, che misurano per ciascun servizio l'apporto individuale dato dal soggetto, e non vengono parametrati alla durata della prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 13, lettera c) del CCNI n. 1/2020 del 13 novembre 2020. Quindi la quota spettante non viene decurtata per effetto di cessazione anticipata o di ingresso successivo nell'amministrazione nel corso dell'anno 2018, purché la durata complessiva della prestazione sia uguale o superiore ai 6 mesi. Nel caso di prestazione di lavoro resa per un periodo inferiore a 6 mesi, si procede all'attribuzione della produttività individuale proporzionalmente al servizio effettivamente prestato e le eccedenze vengono redistribuite in favore dei dipendenti che abbiano lavorato per più di 6 mesi (art. 7, comma 13, lettera c) del citato CCNI n. 1/2020).

La produttività individuale, misurando l'apporto dato dal soggetto all'ufficio, non viene ridotta ove la prestazione sia resa in regime di part time.

La predetta quota variabile non viene attribuita in caso di assenza protratta per l'intero anno o comunque coincidente con il periodo di servizio reso nell'anno né se il periodo di servizio reso nel corso dell'anno solare 2018 sia inferiore ai sedici giorni.

Art. 7

Retribuzione di produttività individuale. Criteri utilizzati per la contrattazione di sede UAT Ancona

1. Per la valutazione della produttività individuale vengono utilizzati i seguenti cinque dei sei criteri stabiliti nel decreto ministeriale n. 240 dell'8 aprile 2016, confermati con decreto ministeriale n. 528 del 1° agosto 2017:

- livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale - punteggi minimo 0,20 - massimo 0,60;
- fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità - punteggi minimo 0,10 - massimo 0,60;
- comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'Ufficio - punteggi minimo 0,10 - massimo 0,60;
- sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi - punteggi minimo 0,10 - massimo 0,60;
- contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza - punteggi minimo 0,30 - massimo 0,60;

2. Si stabiliscono, per ciascun criterio, i seguenti punteggi minimo e massimo:

- 0,20-0,60 (criterio 1)
- 0,10-0,60 (criterio 2)
- 0,10-0,60 (criterio 3)
- 0,10-0,60 (criterio 4)
- 0,30-0,60 (criterio 5)

3. Nell'ambito del predetto *range* e per ciascuno dei su indicati criteri, il dirigente provvederà all'attribuzione a ciascun dipendente assegnato al proprio ufficio della valutazione numerica complessiva.

4. La produttività individuale viene attribuita esclusivamente secondo i coefficienti di produttività definiti nel presente contratto, che misurano per ciascun servizio l'apporto individuale dato dal soggetto, e non vengono parametrati alla durata della prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 13, lettera c) del CCNI n. 1/2020 del 13 novembre 2020. Quindi la quota spettante non

viene decurtata per effetto di cessazione anticipata o di ingresso successivo nell'amministrazione nel corso dell'anno 2018, purché la durata complessiva della prestazione sia uguale o superiore ai 6 mesi. Nel caso di prestazione di lavoro resa per un periodo inferiore a 6 mesi, si procede all'attribuzione della produttività individuale proporzionalmente al servizio effettivamente prestato e le eccedenze vengono redistribuite in favore dei dipendenti che abbiano lavorato per più di 6 mesi (art. 7, comma 13, lettera c) del CCNI n. 1/2020 del 13 novembre 2020).

La produttività individuale, misurando l'apporto dato dal soggetto all'ufficio, non viene ridotta ove la prestazione sia resa in regime di part time.

La predetta quota variabile non viene attribuita in caso di assenza protratta per l'intero anno o comunque coincidente con il periodo di servizio reso nell'anno né se il periodo di servizio reso nel corso dell'anno solare 2018 sia inferiore ai sedici giorni.

Art. 8

Retribuzione di produttività individuale. Criteri utilizzati per la contrattazione di sede UAT Pesaro e Urbino

1. Per la valutazione della produttività individuale vengono utilizzati i seguenti cinque dei sei criteri stabiliti nel decreto ministeriale n. 240 dell'8 aprile 2016, confermati con decreto ministeriale n. 528 del 1° agosto 2017:

- livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
- fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;
- comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio;
- sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
- contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza;

2. Si stabiliscono, per ciascun criterio, i seguenti punteggi minimo e massimo:

- 0,10-0,60 (criterio 1)
- 0,20-0,60 (criterio 2)
- 0,20-0,60 (criterio 3)
- 0,10-0,60 (criterio 4)
- 0,40-0,60 (criterio 5)

3. Nell'ambito del predetto *range* e per ciascuno dei su indicati criteri, il dirigente provvederà all'attribuzione a ciascun dipendente assegnato al proprio ufficio della valutazione numerica complessiva.

4. La produttività individuale viene attribuita esclusivamente secondo i coefficienti di produttività definiti nel presente contratto, che misurano per ciascun servizio l'apporto individuale dato dal soggetto, e non vengono parametrati alla durata della prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 13, lettera c) del CCNI n. 1/2020 del 13 novembre 2020. Quindi la quota spettante non viene decurtata per effetto di cessazione anticipata o di ingresso successivo nell'amministrazione nel corso dell'anno 2018, purché la durata complessiva della prestazione sia uguale o superiore ai 6 mesi. Nel caso di prestazione di lavoro resa per un periodo inferiore a 6 mesi, si procede all'attribuzione della produttività individuale proporzionalmente al servizio effettivamente prestato e le eccedenze vengono redistribuite in favore dei dipendenti che abbiano lavorato per più di 6 mesi (art. 7, comma 13, lettera c) del CCNI n. 1/2020 del 13 novembre 2020).

La produttività individuale, misurando l'apporto dato dal soggetto all'ufficio, non viene ridotta ove la prestazione sia resa in regime di part time.

La predetta quota variabile non viene attribuita in caso di assenza protratta per l'intero anno o comunque coincidente con il periodo di servizio reso nell'anno né se il periodo di servizio reso nel corso dell'anno solare 2018 sia inferiore ai sedici giorni.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Copia del presente contratto integrativo di sede sarà trasmessa, mediante la prevista procedura unificata, assieme alle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni e al CNEL per l'acquisizione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001.

I relativi compensi, accertata la disponibilità delle risorse sul Cap. 2098/4, verranno liquidati tramite la procedura del "cedolino unico" del portale NOI PA del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, ...

F I R M E

per la parte pubblica:

Marco Ugo Filisetti

f.to

Andrea Ferri

f.to

Francesca Romallo

f.to

Luca Galeazzi

f.to

Marcella Tinazzi

Assenso formale accluso al presente contratto

per la parte sindacale:

Luciano Belardinelli

f.to

Giovanni Capomagi

f.to

Edda Ercolani

f.to

Rosa Semprini

Assenso formale accluso al presente contratto

Allegato:

DDG n. 1640 del 22 novembre 2020 FILE 20201181735

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA DI SEDE
TRIENNIO GIURIDICO ED ECONOMICO 2016-2018

Contratto n. 1/2020

CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2018

DICHIARAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Parte Pubblica e Sindacale – UAT di Pesaro

Con la presente si dichiara di sottoscrivere il contratto composto di n. 5 pagine e n. 9 articoli.

F I R M E

per la parte pubblica: Marcella Tinazzi f.to

per la parte sindacale: Rosa Semprini f.to